

www.unijuris.it



Sant. 36/10
C. 54/09
hon. 501
Rep. 66

R.G.A.C. n. 54/2009

TRIBUNALE DI UDINE
SEDE DISTACCATA DI CIVIDALE DEL FRIULI
SEZIONE CIVILE

www.unijuris.it

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott. ssa Raffaella M. Gigantesco, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 54 dell'anno 2009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra

FALLIMENTO della Sig.ra _____, titolare dell'impresa individuale _____ di _____ n. 19.05 in persona del curatore dott.ssa _____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine al Viale _____ n. _____, come da autorizzazione a stare in giudizio ai sensi dell'art. 31 II co. L.F. dd. 02.03.2009 n. 823 B Cron. GD dott. Pellizzoni, giusto mandato a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

e

_____ titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in San Giovanni al Natisone (UD) alla Via _____ n. _____, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'Avv. _____ presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Udine, alla Via _____ n. _____, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta


- CONVENUTO -

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione del 09.03.2010

* * * * *

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO





Con atto notificato a mezzo posta in data 26/03/2009 (Cron. 603 Unep Tribunale di Cividale del Friuli) il fallimento sopra specificato conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Udine - Sede Distaccata di Cividale del Friuli - titolare dell'omonima ditta individuale, per sentire condannare il convenuto al pagamento in favore della Curatela dell'importo di €. 19.500,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.

Assumeva l'attore di avere venduto al convenuto delle attrezzature per l'importo complessivo di €. 48.000,00 IVA compresa, come da fattura n. 166/08; che il convenuto corrispondeva alla titolo di acconto la somma di €. 28.500,00, con un residuo credito a favore della curatela di €. 19.500,00.

Il convenuto, regolarmente citato, si costituiva, non contestando la vendita delle attrezzature come articolata da parte attrice, neanche sotto il profilo del prezzo pattuito e del residuo da corrispondere.

Assumeva invece di avere effettuato per la lavorazioni di tappezzeria per un importo complessivo di €. 23.021,44, come documentato dai documenti di trasporti allegati agli atti e contabilizzati nelle fatture n. 1 del 31.07.2008 e n. 2 del 31.08.2008; assumeva pertanto essere avvenuta la compensazione tra i due crediti; eccepiva inoltre l'esistenza di un ulteriore credito della convenuta verso la fallita ditta derivante dall'asserito pagamento in via anticipata, come preteso dall'attrice, del canone di sublocazione dal luglio del 2008 e fino a tutto il gennaio 2009, per l'importo complessivo di €. 3.840,00, oltre alla cauzione trattenuta per €. 2.400,00.

Concludeva quindi per l'accertamento dell'avvenuta compensazione tra le due poste.

L'attore insisteva per la concessione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.

Concessi i termini di legge, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, sulla scorta della sola documentazione versata in atti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza odierna.

www.unijuris.it

La domanda formulata dalla curatela del Fallimento della è fondata e merita accoglimento.

In effetti, le risultanze istruttorie acquisite risultano ampiamente sufficienti a sostenere l'accertamento giudiziale sull'esistenza del contratto, sul suo contenuto, sull'adempimento della parte attrice e sull'attualità dell'inadempimento di parte convenuta.

Si è detto che la pretesa di pagamento trae fonte da una pattuizione *inter partes* avente ad oggetto la compravendita di attrezzature il cui prezzo era contrattualmente stabilito in €. 48.000,00 come contabilizzata nella fattura n. 166 del 18.07.2008 e rispetto alla quale il convenuto ha corrisposto solo la minor somma di €. 28.500,00.



L'intervenuto accordo avente l'oggetto appena indicato è circostanza non contestata da parte convenuta.

La difesa del convenuto infatti non contestando in alcun modo l'assunto attoreo, si è limitata ad eccepire in compensazione un controcredito, contestato, non liquido nè di pronta liquidazione.

Tanto premesso rilevato che l'attrice è sottoposta a procedura fallimentare, l'accertamento del credito dedotto in compensazione, non ricorrendo i presupposti di compensazione legale, nè giudiziale ex art. 1241 e ss.c.c., dovrà trovare sfogo in sede fallimentare, nel rispetto del concorso dei creditori e dei principi di cui agli artt. 51, 52 e 56 della L.F come modificata dall'art. 4 del D.lgs 12.09.2007 n. 169.

Ne deriva, come logica conseguenza, la pronuncia di condanna del convenuto nei termini di cui in citazione, maggiorato di interessi maturati al tasso legale.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'attività defensionale effettivamente svolta e del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 25.900,00; 3 udienze utili).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del Fallimento di [redacted], titolare dell'impresa individuale [redacted] di [redacted] nei confronti di [redacted], titolare dell'omonima impresa individuale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:

- Condanna [redacted] al pagamento, in favore della curatela del Fallimento di [redacted], della somma di € 19.500,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, per la causale meglio specificata in parte motiva;
- Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.076,58, di cui € 186,58 per spese, € 990,00 per onorari ed € 900,00 per diritti, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
- sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Cividale del Friuli, 9.03.2010

CANCELLIERE CI
Vissintin Paola

Il Giudice
IL GIUDICE
Antonella Rajjella

Depositato in Cancelleria il 9 MAR. 2010
IL CANCELLIERE CI
Vissintin Paola

3